



AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI CREMONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

N. 660 DEL 30/06/2022

**OGGETTO: ADESIONE A CONVENZIONE ARCA_2019_064
DISPOSITIVI DI MEDICAZIONE GENERALE PARTE 1.
LOTTO N. 33**

Il Responsabile del procedimento: Corrado Gozzetti

IL DIRETTORE U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA

NELL'ESERCIZIO delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale dell'ASST di Cremona con deliberazione n. 188 del 16 marzo 2018;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale dell'Azienda n. 80 del 28 febbraio 2019, con il quale è stato confermato, nelle more della ridefinizione dell'assetto organizzativo aziendale, il sistema regolatorio aziendale in essere e disciplinante l'adozione dei decreti e delle determinazioni dirigenziali;

RAMMENTATO l'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal Decreto Legge n. 52/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con Legge n. 94/2012: "...gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.";

CONSIDERATO l'articolo 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che, nel ribadire l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi attraverso le convenzioni per l'acquisto di beni e di servizi di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali, fra le quali ARIA S.p.A., facoltizza le medesime amministrazioni pubbliche a procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATO, altresì, l'articolo 1, comma 6-bis, della legge regionale della Regione Lombardia 28 dicembre 2007, n. 33, introdotto dall'articolo 7, comma 1, lett. c), della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 21, come modificato dall'articolo 6, comma 12, lett. c), della legge regionale 31 luglio 2013, n. 5, per il quale gli "... enti del sistema regionale di cui agli allegati A1 e A2 della L.R. 30/2006... sono obbligati ad utilizzare le convenzioni, gli accordi quadro ed ogni strumento contrattuale stipulato, in favore dei medesimi, dall'Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. ai sensi del comma 4, lettere a), c) e c bis)";

DATO ATTO che:

- l'Azienda Regionale Centrale Acquisti di Regione Lombardia (ora Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti – ARIA SpA) ha espletato, in qualità di stazione appaltante, una procedura di gara suddivisa in vari lotti per la stipula della convenzione relativa alla fornitura di "Dispositivi di medicazione generale parte 1" rif. ARCA_2019_064;
- l'affidamento prevede che i singoli Contratti di Fornitura vengano conclusi a tutti gli effetti tra gli *Enti Contraenti* ed il *Fornitore* attraverso l'emissione degli *Ordinativi di Fornitura*;

RAMMENTATO che con varie determinazioni dirigenziali l'ASST di Cremona ha aderito alla convenzione ARCA_2019_064;

VISTE le note e-mail, in atti, con le quali l'U.O.C. Farmacia, verificato che gli *ordinativi di fornitura* in precedenza emessi per detta convenzione sono risultati anzitempo esauriti, ha manifestato la necessità di procedere a nuova adesione per il lotto n. 33, specificando il relativo fabbisogno;

CONSIDERATI i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella convenzione ARCA_2019_064;

PRECISATO che il nuovo *ordinativo di fornitura* relativo alla convenzione in argomento è stato emesso, in base alla capienza residua dei lotti in convenzione, in data 1 giugno 2022 e ha scadenza in data 12 dicembre 2022;

RISCONTRATO che dal presente provvedimento non discende alcun aggravio di spesa, in quanto, trattandosi di nuova adesione a medesima convenzione, le condizioni economiche rimangono invariate rispetto a quelle in vigore;

RITENUTO di procedere all'adesione alla convenzione ARCA_2019_064, affidando la relativa fornitura alle ditte, per i prodotti e per gli importi indicati nel documento denominato "Prospetto di adesione", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per un totale di € 1.789,00 oltre IVA;

RITENUTO di:

- confermare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica, Susanna Aschedamini, così come individuato nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi adottata con decreto n. 159 del 30 marzo 2022;
- nominare in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, già ricoprendo tale funzione per altri contratti derivanti dalla medesima convenzione, il dirigente farmacista dell'ASST di Cremona, Alessandra Ragazzi;

ATTESO che l'U.O.C. Economico-Finanziaria per l'anno in corso ha autorizzato la spesa complessiva di € 2.182,58 (IVA inclusa) che viene imputata al conto 701130018 "Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche" come di seguito indicato:

Anno	Conto	Competenza	Budget sanità
2022	701130018	FAR	2.182,58 €

DATO ATTO che l'importo di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016 ammontante ad € 35,78 potrà essere registrato ed accantonato cumulativamente al conto 716110014 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche art.113 d.lgs 50/2016" nei Bilanci di competenza a seguito dell'approvazione dell'apposito regolamento aziendale e di assegnazione regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della legittimità del presente provvedimento;

DETERMINA

1. di aderire, per i motivi espressi in narrativa, alla convenzione regionale ARCA_2019_064 ad oggetto "Dispositivi di medicazione generale parte 1" per il lotto n. 33, affidando la relativa fornitura alle ditte, per i prodotti e per gli importi indicati nel documento denominato "Prospetto di adesione", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per un totale di € 1.789,00 oltre IVA;
2. di dare atto che la fornitura dovrà essere eseguita secondo i termini, le modalità e le condizioni stabilite nella Convenzione ARCA_2019_064;
3. di precisare che il relativo contratto s'intende stipulato con l'*ordinativo di fornitura* emesso in data 1 giugno 2022 e avente scadenza in data 12 dicembre 2022;

4. di dare atto che l'U.O.C. Economico-Finanziaria per l'anno in corso ha autorizzato la spesa complessiva di € 2.182,58 (IVA inclusa) che viene imputata al conto 701130018 "Dispositivi medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche" come di seguito indicato:

Anno	Conto	Competenza	Budget sanità
2022	701130018	FAR	2.182,58 €

5. di dare inoltre atto che l'importo di cui all'art. 113 del d.lgs 50/2016 ammontante ad € 35,78 potrà essere registrato ed accantonato cumulativamente al conto 716110014 "Accantonamento incentivi funzioni tecniche art.113 d.lgs 50/2016" nei Bilanci di competenza a seguito dell'approvazione dell'apposito regolamento aziendale e di assegnazione regionale;
6. di confermare in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'U.O.C. Approvvigionamenti e Logistica, Susanna Aschedamini, così come individuato nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi adottata con decreto n. 159 del 30 marzo 2022;
7. di nominare in qualità di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, già ricoprendo tale funzione per altri contratti derivanti dalla medesima convenzione, il dirigente farmacista dell'ASST di Cremona, Alessandra Ragazzi;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.17 comma 6, della legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33.

Firmato digitalmente
IL DIRETTORE
Susanna Aschedamini